

BOZZA DI CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

E L'ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)

PERIODO: ANNI 2025 E 2026

Tra il Comune di San Maurizio Canavese, con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1 - C.F. n. 01126920014 - rappresentato dal Responsabile del Settore Istruzione, Cultura ed Attività Produttive - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di San Maurizio Canavese, in ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. del.....; e il Sig..... nato a e residente in via (C.F.....), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione(in seguito "Associazione") con sede a in Via..... C.F./P.IVA

Premesso che:

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini “attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa” trattandosi di “manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”;
- la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” afferma all'art. 1, che “La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”;
- la Legge 383/2000 stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali “anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari”;

- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, c.d. “Codice del Terzo Settore”, all’ art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’ associazionismo, dell’ attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’ apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

- L’ art. 3 e l’ art. 7 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Per tutto quanto premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento di attività di interesse pubblico, culturale e sociale, da parte della Associazione, in collaborazione con il Comune. L’ Amministrazione Comunale ritiene opportuno promuovere e diffondere le attività culturali quali strumento di crescita ed integrazione sociale, riscoperta e valorizzazione del territorio. Il ricorso a questa convenzione rappresenta per il Comune una condizione più favorevole rispetto al ricorso al mercato e per l’ Associazione la possibilità di collaborare con un ente pubblico e di trovare un sostegno al proprio agire purché indirizzato ad attività di interesse pubblico. Le stesse comprendono le iniziative di: animazione, intrattenimento, allestimenti artistici nelle manifestazioni pubbliche di cui al progetto presentato che viene allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale.

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione è stabilita in anni 2, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente. L’ Amministrazione si riserva, alla scadenza del termine, di disporre il rinnovo per altri 2 anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte; l’ eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

Art. 4 – Responsabilità e obblighi

L’ Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione, ivi compreso l’ uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le manifestazioni oggetto della convenzione. A tal fine l’ Associazione dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. L’ Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l’ Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. Le iniziative

dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio comunale. Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento che dovrà essere preventivamente approvata dal competente servizio comunale. Su richiesta, presentata almeno 30 giorni prima dell'evento, potrà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e qualora disponibile, essere fornito e montato a cura del Comune il palco di proprietà dello stesso quale concorso dell'Amministrazione per gli spettacoli di particolare visibilità previsti dal progetto.

Art. 5 – Supporto del Comune e modalità di liquidazione dell'importo.

L'Amministrazione Comunale eroga un importo complessivo massimo di € 40.000,00 (IVA inclusa se e in quanto dovuta) per il biennio 2025-2026, ripartito in € 18.000,00 per l'anno 2025 ed € 22.000,00 per l'anno 2026. In ogni caso la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere l'85% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato. La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Al termine di ciascun anno l'erogazione del saldo avverrà a seguito di specifica e documentata richiesta, corredata dalla presentazione delle attività effettuate nel corso dell'anno di riferimento, a firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, comprendente: relazione consuntiva, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività svolta (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, collaborazioni e partnership attuate, numero spettatori), rendiconto economico, relativo all'importo del contributo concessorio, dettagliato con voci in entrata e uscita, corredato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Inoltre ai fini dell'erogazione del saldo finale l'Associazione dovrà anche produrre una relazione dell'attività biennale svolta, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti. Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute nel biennio pari o superiore all'importo assegnato, il Comune provvederà a ridurre la cifra da erogare per il rimborso spese e qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione si impegna a restituire entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile. L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere:

- la realizzazione parziale dell'iniziativa, **eccetto** il caso in cui tale realizzazione parziale sia dovuta a maltempo. In tale eventualità l'Associazione rendiconterà l'erogazione dei cachet applicando le norme dei contratti generali relativi al settore artistico (pagamento dei cachet agli artisti al 50% in caso l'annullamento sia stato deciso prima delle 48 ore dall'evento; tutta la quota artistica nel caso l'annullamento sia deciso entro le 48 ore dall'evento)

- un disavanzo (differenza tra spese ed entrate) inferiore di oltre il 20% rispetto a quello del piano economico presentato.

L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione complessiva delle attività sostenute dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale. Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere l'85% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato. La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune si impegna a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione;
- fornire locali e/o aree comunali e attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente, compresi i palchi, utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa e previa disponibilità degli stessi. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

Art. 6 - Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento del progetto presentato dalla Associazione che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque immediatamente susseguenti alla data di svolgimento delle iniziative. Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento: - l'affitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture; - le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.); - le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche; - le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.); - le spese per i diritti d'autore; - premi e riconoscimenti; - compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.; - spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.; - spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (direttore artistico, regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.); - polizza assicurativa; - altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento delle iniziative, da dettagliare e specificare. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese: - spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa; - spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate

anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa; - spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento dell'iniziativa, per un importo non superiore a € 500,00. Non sono ammissibili le seguenti spese: - spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere; - qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto. L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore). Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 7 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura del Comune. L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di San Maurizio Canavese) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 8 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione.

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Accertamenti e controlli sull'attività.

Al Comune è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 10 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro.

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera. L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 11 - Cause di risoluzione, decadenza.

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di: - scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni; - omessa presentazione della documentazione richiesta; - mancata rendicontazione annuale dell'attività svolta e del bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione; - destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati; - mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative; - gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; - mancata copertura assicurativa di cui all'art. 7; - frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale; - accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali; - grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione assegnataria o aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti. L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ivrea.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Art. 14 – Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Data _____

Letto, approvato e sottoscritto.
